

STATUTO  
AI SENSI DEL D.LGS. 6/2003

**“G. TONIOLO”**  
**IMPIANTI E LAVORI EDILI**  
**Società Cooperativa**

## **TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

### **Art. 1 (Denominazione)**

E' costituita, con sede nel Comune di Grosseto, la Società cooperativa denominata **"G.TONIOLO" IMPIANTI E LAVORI EDILI Società Cooperativa**, potrà più brevemente indicarsi **"G. TONIOLO" IMPIANTI E LAVORI EDILI Soc. Coop.**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

### **Art. 2 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione nazionale di categoria ed alla relativa Associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

## **TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legge italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6

della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

#### **Art. 4 (Requisiti di mutualità prevalente)**

Al fine del riconoscimento e del mantenimento del requisito della mutualità prevalente, è previsto:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le società cooperative a mutualità prevalente dovranno essere iscritte in apposito albo presso il quale depositare annualmente i propri bilanci.

Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 (Oggetto sociale)**

La società ha per oggetto l'esercizio di una impresa di costruzione e di servizi per:

- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la ristrutturazione sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche private, di attività di edilizia civile e industriale e di costruzione in genere, di ogni e qualsiasi tipo di impianto, rete tecnologica od informatica, rete ed impianto di telecomunicazioni, di qualsiasi tipo, natura, genere, entità, specie, valore e grado di importanza, senza limitazioni di importo, grado di importanza e di specie di lavori ed opere da eseguire;
- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la

fornitura, la posa in opera, la gestione, la regolazione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, la gestione sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; Dighe; Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; Opere marittime e lavori di dragaggio; Impianti per la produzione di energia elettrica; Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; Impianti idrico-sanitario, e del gas, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa; Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; Rilevamenti topografici;

Indagini geognostiche; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici di ventilazione e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale. Le attività complementari per l'esecuzione di lavori pubblici quali lo sfruttamento di cave di ogni genere, lo sfruttamento di centrali d'impasto, a freddo o caldo, e cementi e lo sfruttamento in qualità di proprietario, locatore o locatario, di macchine speciali destinate all'esecuzione di lavori pubblici, compresa l'attività di trasporto.

- svolgere servizi rivolti ad immobili ed a patrimoni immobiliari, compresa la loro gestione integrata (cd. Facility management o global service), e servizi di gestione globale di territori "city"

- progettare costruire e gestire impianti di produzione di energia elettrica, di cogenerazione, di teleriscaldamento, e di pubblica illuminazione

- svolgere servizi di gestione calore e/o servizi energia, servizi di consulenza energetica e di utilizzazione ottimale delle risorse energetiche in genere, e servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia primaria

- fornire consulenze amministrative, informatiche, tecniche, e servizi informatici a privati aziende ed enti pubblici, servizi di call center e di contact center, servizi di lettura contatori gas, acqua, energia elettrica, e servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture

- svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e natura, compresi la gestione di immobili e l'esercizio di attività ricettiva e/o ristorazione e/o di somministrazione al pubblico di pasti, alimenti e bevande

- svolgere prestazioni tecniche di ingegneria in genere

- noleggio veicoli senza conducente

- produzione e vendita di elementi per carpenteria metallica

- l'assunzione, lo svolgimento e l'esercizio di ogni e qualsiasi attività comunque connessa, utile, accessoria e complementare con l'esercizio e lo svolgimento delle attività di cui sopra e comunque per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed

affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro per la sola indicazione esplicativa:

- assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare e prendere in affitto, aree, magazzini, officine, cantieri, macchinari e materiali.
- concedere beni in locazione
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale e costituire e partecipare a Società per azioni o a Responsabilità limitata;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- partecipare alla temporanea gestione di altre cooperative e associate, cedere occorrendo eccezionalmente e temporaneamente, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative e o imprese che svolgano attività analoghe all'attività sociale.
- Costruzione e vendita di pezzi speciali, sia in acciaio che in polietilene, saldati e assemblati in officina.
- Fabbricazione, assemblaggio e vendita di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione inclusi gli apparecchi igienico – sanitari e materiali di cantiere
- Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, e gas
- Trasporto mezzi su strada sia in conto proprio che in conto terzi
- Commercio all'ingrosso di valvolame e apparati elettromeccanici per acquedotti, gasdotti, fognature, ed opere pubbliche ed edili in genere
- Commercio all'ingrosso di tubazioni in acciaio e polietilene
- Qualsiasi altra attività di vendita materiali all'ingrosso o assemblati presso il magazzino o in cantiere finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici sia privati che pubblici
- Pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 6 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla società come soci onorari, persone che per la loro attività e per i loro meriti hanno contribuito significativamente alla vita e allo sviluppo della cooperativa, alla valorizzazione dell'imprenditoria cooperativistica, alla diffusione e all'affermazione dei principi di solidarietà mutualistica.

I soci onorari sono invitati alle assemblee della cooperativa ed alle altre iniziative di carattere sociale promosse dal consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto.

#### **Art.7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo

amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad euro duemilaseicento/00 (2.600,00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art 6, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni (60) la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;



- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

### **Art. 9 (Diritti dei soci)**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

### **Art. 10 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

### **Art. 11 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura- sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a

norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28.

### **Art. 12 (Esclusione)**

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da

farsi a cura degli Amministratori.

### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articolo 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 2 anni.

### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro centoottanta (180) giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

### **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

## **TITOLO IV RISTORNI**

### **Articolo 16 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa conferita, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni.

## **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 17 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni, ciascuna del valore nominale di euro cento/00 (euro 100,00);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera c, sono

indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 18 - Caratteristiche delle azioni cooperative**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta (60) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

La cooperativa ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

### **Art.19 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento (3%);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle

condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;  
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici,  
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) e e) dell'art.17.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b) .

## **TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

### **Art. 20 - Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

### **Art. 21 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- 1 approvazione del bilancio; la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili
- 2 procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3 nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- 4 conferisce l'incarico al soggetto al quale è demandato la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- 5 determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- 6 delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7 delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- 8 approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 9 delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 10 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- 11 delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

12 delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità"

L'assemblea ordinaria deve essere convocata :

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 22 - L'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

#### **Art. 23 - Modalità di convocazione**

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 24 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni**

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza del vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza degli stessi, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 25 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci**

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire



personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

#### **Art. 26 (Amministrazione)**

La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) amministratori, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre (3) anni, salvo futura diversa disposizione di legge.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

#### **Art. 27 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori delegati o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni

centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale

#### **Art. 28 (Compiti del Consiglio di amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 29 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da inviare almeno 3 giorni prima dell'adunanza al domicilio degli amministratori e dei sindaci e nei casi urgenti almeno un

giorno prima della riunione; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, pur che tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

### **Art. 30 (Presidente del Consiglio di amministrazione e della società)**

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

### **Art. 31 (Collegio Sindacale)**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati

decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta (30) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se

nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

### **Art.32 – Revisione Legale**

La revisione legale dei conti, qualora non fosse nominato il collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 33 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 18, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

### **Art. 34 (Clausola arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro che dovrà essere nominato dalla Camera Arbitrale della camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Grosseto.

L'arbitrato si svolgerà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della stessa Camera di Commercio di Grosseto. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/ secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti .

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 35 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.